



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 98/09

IL SINDACO

Premesso che:

✓ l' abbandono abusivo di rifiuti è causa di grave danno ambientale nonché di potenziale pericolo alla circolazione veicolare e pedonale, all' uopo normato sia dal D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 (per quanto attiene alla materia esclusivamente ambientale) che dal D. Lgs. n. 285/92 (limitatamente alla disciplina relativa alla circolazione stradale);

✓ gli arenili cosiddetti "liberi" siti in località Marina di Cassano e le aree circostanti il borgo marinaro, quali la banchina portuale, l' arenile c.d. "dei pescatori" e la sede stradale adiacente agli stessi, versano in grave stato di degrado dovuto alla massiva presenza di rifiuti di vario genere, quali, a titolo unicamente esemplificativo e non esaustivo: piccole imbarcazioni, materiale ferroso ed in plastica, tavole ed assi di legno, verricelli ed attrezzi per la pesca, gruppi motore a scoppio e carrelli da rimorchio, ecc. ... giusto verbale di sopralluogo congiunto effettuato in data 23 aprile u.s. da personale dell' Ufficio Locale Marittimo e del Comando di Polizia Municipale, acquisito al prot. gen. con n. 10194 del 6.05.2009;

✓ sulle aree in questione sono tuttora vigenti le seguenti Ordinanze:

- **O.F. n. 410 del 14.11.2002** (*relativa alla rimozione di materiali e rifiuti dall' arenile dei pescatori e dagli arenili liberi*);
- **O.S. n. 132 del 18.05.2004 e s.m.i. con O.S. n. 321 del 16.12.04** (*recanti il divieto espresso ed assoluto di abbandono dei rifiuti di qualsiasi genere, pericolosi e non, in località Marina di Cassano*);

Ravvisata la necessità di dover ribadire il divieto di abbandonare i rifiuti di qualunque natura o provenienza sulle aree pubbliche, qualificabili come "rifiuti urbani" o come "rifiuti speciali" ai sensi dell' art. 184, comma 2, lett. d) e comma 3 del D. Lgs. n. 152/06;

Ritenuto, a tale scopo, di dover emettere apposito provvedimento mirato a risolvere l' inconveniente *de quo* con efficacia ed urgenza, nell' ambito della più generale competenza ascrivita all' Ente Locale Comunale dall' art. 198 del D. Lgs. n. 152/06 in tema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani;

Considerata altresì la competenza comunale a rimuovere e smaltire i rifiuti urbani abbandonati sulla sede stradale, ai sensi dell' art. 14 del D.Lgs. n. 285/92, al fine di garantire la sicurezza stradale senza arrecare pregiudizio alcuno al normale flusso veicolare;



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

Riconosciuto l' eventuale pericolo di inquinamento e di alterazione ambientale sussistente sulle aree di cui trattasi, nonché la preclusione al libero accesso su aree pubbliche, stante il notevole ingombro rilevato sulle stesse;

Vista la L.R. n. 34 del 23.8.1984, in particolare l' art. 8 che attribuisce al Comune la competenza in materia di pulizia delle spiagge e delle scogliere;

Visto il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;

Visto il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

Visto l' art. 50 , D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto l' art. 41 dello Statuto Comunale;

o r d i n a

1. Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di:

- imbarcazioni o natanti da diporto di vario tipo, ovvero di utilizzo diverso da quello connesso all' attività di pesca o di supporto ad essa;
- imbarcazioni o natanti in evidente stato di usura, tale da renderli inutilizzabili;
- rottami, attrezzature ed arnesi in materiale ligneo, ferroso o plastico, seppur pertinenti all' attività di pesca, ma che siano comunque in stato di disuso o che, se pur funzionali, non vengano utilizzati e pertanto abbandonati *in loco*;
- ogni altro genere di oggetti, quali, a titolo esemplificativo : tavole ed assi in legno o ferro, gruppi motore e batterie, contenitori di olii esausti, carrelli da rimorchio, verricelli ed anelli nonché catene tutti ancorati al suolo, in evidente stato di abbandono o che deturpino l'area in questione ;
- ✓ di eseguire *ad horas* la completa rimozione di quanto suelencato dalla banchina portuale, dall' arenile dei pescatori, dalle sedi stradali adiacenti sia al primo tratto di banchina portuale che agli arenili liberi ed a quelli destinati al tiro a secco di unità da diporto;
- ✓ di sgomberare *ad horas* le sedi stradali adiacenti e limitrofe da verricelli o altre strutture similari in quanto di intralcio alla circolazione veicolare oltre che di potenziale pericolo alla pubblica sicurezza ed incolumità;

2. Ai concessionari degli arenili ed a chiunque fruisca, a qualsiasi titolo, degli arenili liberi e non, nonché delle aree prospicienti il litorale di Marina di Cassano (banchina, sede stradale...):

- ✓ di osservare un comportamento di massimo rispetto e di civica correttezza nei confronti dell' ambiente;
- ✓ di garantire una costante ed accurata pulizia degli arenili e degli spazi limitrofi ed il loro mantenimento in perfetto ordine ed assetto;



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

a v v i s a

- Che in caso di inottemperanza, in data 5 giugno con inizio alle ore 09.00, si procederà di ufficio alla rimozione del materiale sopra elencato con attribuzione di ogni relativa spesa in danno dei proprietari o detentori in solido.
Il materiale in evidente stato di usura o di mancato utilizzo sarà contestualmente smaltito presso discariche *ad hoc*.
Il materiale in apparente condizione di funzionalità o di uso sarà posto sotto sequestro con relativa messa in custodia.
Le conseguenti spese di smaltimento e discarica o di custodia in casi di sequestro saranno interamente a carico dei proprietari e/o detentori in solido.
- Che in caso di violazione alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa, ed in particolare:
 - ✚ Sanzione prevista dall' art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;ⁱ
 - ✚ Sanzione prevista dall' art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada);ⁱⁱ
 - ✚ Sanzione prevista dagli artt. 635ⁱⁱⁱ e 674^{iv} del Codice Penale, qualora dall' inosservanza delle prescrizioni del presente provvedimento derivi

ⁱ Art. 255 D.Lgs. 152/06

1. Fatto salvo quanto disposto dall' art. 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l' abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.
2. (omissis)
3. Chiunque non ottemperi all' ordinanza del Sindaco, di cui all' art. 192, comma 3, o non adempie all' obbligo di cui all' art. 187, comma 3, è punito con la pena dell' arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all' art. 192, comma 3, ovvero all' adempimento dell' obbligo di cui all' art. 187, comma 3.

Art. 192 D. Lgs. n. 152/06

1. L' abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l' immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l' applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all' avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull' area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all' esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ⁱⁱ Art. 20 D.Lgs. 285/92

... omissis ...

4. Chiunque occupi abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottemperi alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
5. La violazione di cui ai commi 2,3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell' obbligo per l' autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

ⁱⁱⁱ Art. 635 c.p. Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [c.p. 624] o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 [c.p. 424, 427, 431, 638].



CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

danneggiamento all' ambiente in genere o si identifichi la fattispecie giuridicamente normata di getto pericoloso di cose;

■ Sanzione prevista dall' art. 650 del Codice Penale per l' inottemperanza al presente provvedimento.^v

Sono fatte salve eventuali ulteriori misure sanzionatorie, benché non menzionate nel presente atto, finanche di natura penale, previste dalla vigente normativa di settore.

d i s p o n e

- che il Comando di Polizia Municipale sovrintenda alla esecuzione del presente provvedimento, avvalendosi, per la rimozione, degli operai dell' Ufficio Tecnico Comunale e degli operatori della ditta Penisola Verde S.p.A, affidataria del servizio di ciclo integrato dei rifiuti.

chiede

- che l' Associazione per la Difesa e lo Sviluppo dell' Economia della Pesca in Penisola Sorrentina, operante in località Marina di Cassano, in virtù del consueto e fattivo spirito di collaborazione con le istituzioni locali, assicuri piena collaborazione alle attività di sgombero delle aree in questione ed al loro mantenimento in condizioni di sicurezza e rispetto ambientali.

La presente Ordinanza viene pubblicata all' Albo Pretorio per giorni 15 (quindici) e sul sito ufficiale della Città di Piano di Sorrento e trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, al Comando dell' Ufficio Locale Marittimo, al Comando di Polizia Municipale, al Funzionario Responsabile del V settore - UTC, al rappresentante della società Penisola Verde SpA, alla Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento, al Commissariato di P.S. - Sorrento ed all' Associazione per la Difesa e lo Sviluppo dell' Economia della Pesca in Penisola Sorrentina, con sede legale in Meta alla Via A. Cosenza n. 65, nonché, per opportuna conoscenza ed ai fini di massima divulgazione, ai concessionari operanti in località Marina di Cassano:

- al Sig. Cosenza Vincenzo in qualità di Presidente del C.d.A. della società "Marina di Cassano s.r.l." con sede legale alla Via Marina di Cassano n. 90;
- al Sig. Maresca Rocco - Via Marina di Cassano n. 70;
- al Sig. Cesaro Lucio, in qualità di amministratore della società "Canieri Cesaro di Cesaro Lucio e Francesco s.n.c." - Via Marina di Cassano n. 6

Piano di Sorrento, 26 maggio 2009 .-

IL SINDACO
(Prof. Giovanni Ruggiero)

... omissis ...

^{iv} Art. 674 c.p. Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l' arresto fino a un mese o con l' ammenda fino a uro 206.

^v Art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell' autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall' autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d' ordine pubblico o d' igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l' arresto fino a tre mesi o con l' ammenda fino a euro 206.